

## GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE F.I.B

---

### PREMESSO che

- 1) In data 9-19 Aprile 2018 il Giudice Sportivo Territoriale riceveva, da parte della Segreteria del Comitato Regionale, il referto arbitrale redatto durante lo svolgimento della gara regionale "San Sepolcro" dal Direttore di Gara sig. Francesco Stabile e tenutasi il giorno 7 Aprile 2018.
- 2) Nel referto suddetto il Direttore di Gara riferisce testualmente quanto segue:  
*"Durante lo svolgimento dei gironi di S. Sepolcro l'atleta Sabatini Mario della società Biturgia offendeva ripetutamente il delegato Paperini Maurizio dicendo che non capiva niente né lui e nemmeno i componenti del Comitato Provinciale"*

### DIRITTO

Letto il referto e considerato lo svolgimento della vicenda ivi rappresentato, il Giudice rileva che, per quanto attiene il contegno tenuto dal sig. Mario Sabatini, il comportamento tenuto dall' atleta risulta chiaramente in violazione del Regolamento di Giustizia e Disciplina di cui l'art. 61 comma n. 1, n. 2 e n. 3 che rispettivamente recitano: comma n. 1 *"I tesserati sono individualmente responsabili del loro comportamento nei confronti di tutti gli altri tesserati e del pubblico ammesso ai campi di gara"*; comma n. 2 *"Le società, per parte loro, rispondono a titolo oggettivo dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati, nonché dell'operato e comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, sia sui propri campi sia su quelli delle società avversarie"*; comma n. 3: *"il comportamento scorretto nelle relazioni tra le società Affiliate, il pubblico ed i Tesserati e tra i Tesserati stessi si può manifestare nelle seguenti forme..."*

Entrando nel merito, per quanto attiene la condotta del sig. Mario Sabatini, che ha **ripetutamente** offeso i membri del comitato Regionale, il Giudice rileva come questa, sia riconducibile alla fattispecie regolamentata all'art. 61 comma 3 lettera n) ovvero *"dichiarazioni lesive, espresse in qualsiasi modo e forma, nei confronti di società affiliate, tesserati, dirigenti Federali, Medici Federali"* del Regolamento di Giustizia e Disciplina. Il Giudice altresì rileva che l'avverbio "ripetutamente", in assenza di altre indicazioni, sia da considerarsi in almeno 2 distinte infrazioni.

P.Q.M

---

Il Giudice Sportivo Territoriale, definitivamente pronunciando, in applicazione dell'art. 61 comma 5 lettera b) e comm 7 lettera b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina:

- **SANZIONA** il sig. **MARIO SABATINI** ( C.F. ) con la squalifica di mesi due (2);
- **SANZIONA** la società **BITURGIA** al pagamento della multa pari ad €. 300,00 (art 61 comma 7 lettera b) Regolamento Giustizia e Disciplina);

Le sanzioni inizieranno a decorrere dalla data del 23 Aprile 2018.

Firenze, lì 23 Aprile 2018

Il Giudice Sportivo Territoriale  
Avv. Luca Maffia